



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO

"Don Diana"



Via Cavour, 20 – 81033 Casal di Principe (CE)

Dipartimento per la programmazione

Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV

C.F. 90033300618 ☎ - Presidenza 081/8162731 ☎ tel/fax - 081/8921075

ceic872001@istruzione.it ceic872001@pec.istruzione.it

CRITERI DI VALUTAZIONE

DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

SCUOLA PRIMARIA

Il Collegio dei docenti, dopo aver attentamente esaminato le disposizioni in merito a:

- a) Finalità e caratteri della valutazione
- b) Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione
- c) Valutazione del comportamento
- d) Certificazione delle competenze
- e) Valutazione degli alunni con disabilità

definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento.

- 1) La valutazione del comportamento e del rendimento scolastico degli alunni, avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122:
 - a) La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe;
 - b) I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni;
 - c) La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno;
 - d) Per la valutazione della religione cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico formulato dal docente;
 - e) La valutazione delle conoscenze relative alla disciplina "Cittadinanza e costituzione" sono inserite nell'area storico-geografica e vengono espresse attraverso il voto di STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE;
 - f) Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno;

- g) La valutazione del COMPORTAMENTO degli alunni è espressa collegialmente attraverso un giudizio sintetico di Non sufficiente, Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo, con riferimento agli indicatori deliberati dal Collegio;

In particolare si terrà conto:

- i) dei risultati conseguiti in tutte le attività svolte dagli alunni, con particolare riferimento ai processi di recupero di conoscenze e/o abilità disciplinari e competenze sociali, soprattutto per gli alunni stranieri e/o per coloro che partono da situazioni di svantaggio socioculturale
 - ii) delle condizioni socio-familiari e culturali di provenienza
 - iii) delle possibilità di recupero delle insufficienze di risultato e delle carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento basate su credibili prospettive di sviluppo futuro
 - iv) del livello globale di maturazione
 - v) del giudizio sintetico di comportamento
- 2) L'ammissione alla classe successiva per la scuola primaria avverrà secondo gli art. 2 e 3 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.
- 3) Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
- 4) il Collegio considera casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) assenza o gravi carenze delle abilità di base necessarie per la costruzione di apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica matematica), pur in presenza di documentati interventi di recupero e l'attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rilevati produttivi;
 - b) gravi carenze e assenza di miglioramento nel comportamento e relativamente a partecipazione, a responsabilità e ad impegno, pur in presenza di stimoli individualizzati;
 - c) l'ipotesi della non ammissione sarà formulata dal CdCI entro il 30 aprile per consentire la dovuta preventiva condivisione con la famiglia
 - d) l'alunno non ammesso o ammesso in presenza di carenze per mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento fruirà, nell'anno successivo, dei previsti interventi di recupero e/o sostegno, sia nella fase iniziale che durante l'anno scolastico.
 - e) la non ammissione costituisce una condizione da evitare al termine della prima classe, mentre può assumere valore negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla terza alla quarta classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe della secondaria primo grado);
- 5) In merito alla valutazione in decimi, sia intermedia che finale, si specifica che:
- a) è prioritariamente determinata dai risultati ottenuti dall'alunno nelle varie prove di verifica scritte, orali e pratiche effettuate, ma è influenzata dai seguenti fattori: l'impegno, la motivazione, l'autonomia, la costanza dei risultati, i progressi/regressi.
 - b) non dovrà far perdere il significato formativo delle valutazioni nel corso dell'anno, in quanto essa si presenta come espressione di una serie di fattori connessi con gli esiti di apprendimento dell'alunno.
Pertanto, non è solo la media dei risultati ottenuti, ma anche la conseguenza di tali fattori.
- 6) La certificazione delle competenze avviene con il nuovo modello di certificazione e secondo i criteri di valutazione e le modalità indicate dalla C.M. 3/2015.
- 7) La valutazione degli alunni con disabilità riconosciuta viene operata da parte dei docenti della classe, sulla base del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato al fine di valutarne il processo formativo in rapporto alle potenzialità e ai livelli di

apprendimento e di autonomia iniziali. Essa è riferita alle discipline e alle attività svolte sulla base di tali documenti.

I docenti nominati per attività di sostegno a favore di alunni con disabilità portatori di handicap fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione e, dunque, a tutte le operazioni connesse alla predisposizione delle prove, alla loro correzione e alla formulazione del giudizio finale.

In caso di programmazione per la promozione degli apprendimenti in allievi con bisogni educativi speciali saranno previste prove differenziate.

Possono essere utilizzate le stesse prove della classe con l'indicazione degli items o delle parti da svolgere.

Le prove, comunque, saranno strutturate secondo una gradazione delle difficoltà e dei livelli di competenza.

Per gli alunni DSA sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

Per gli alunni per i quali è stato elaborato il PEI la valutazione è coerente con gli obiettivi in esso indicati.